



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 138 C.D.T. 11 DEL 22 OTTOBRE 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@lnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dall'Avv. Felice Blando, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 22 ottobre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n° 6/A

Appello A.S.D. F.C. Acireale (CT) Avverso ammenda € 200,00 e ripetizione gara Campionato Eccellenza girone B Catania San Pio X°/F.C. Acireale del 07/09/2013 – C.U. n. 90 del 25/09/2013.

Procedimento n° 8/A

Appello S.S.D. Catania S. Pio X° (CT) Avverso ripetizione gara Campionato Eccellenza girone B Catania San Pio X°/F.C. Acireale del 07/09/2013 – C.U. n. 90 del 25/09/2013.

Con tempestivi e separati ricorsi a questa Commissione Disciplinare Territoriale le società A.S.D. F.C. Acireale e S.S.D. Catania S. Pio X° hanno impugnato i provvedimenti come sopra assunti dal Giudice Sportivo Territoriale.

In particolare la società A.S.D. F.C. Acireale chiede che venga ristabilito il risultato conseguito in campo che l'ha vista vittoriosa con il risultato di 1-0 e che le venga annullata la sanzione di € 200,00 in quanto lo scambio delle maglie tra i calciatori n° 13 Damiano Cucè e n° 18 Daniele Costa, non può determinare la ripetizione della gara, non essendovi stata, nei fatti, violazione della normativa che prevede l'impiego minimo di calciatori della categoria juniores. Mentre sotto altro profilo ritiene che la decisione assunta dal G.S.T. sia affetta da *error in procedendo* in quanto il tema decisionale doveva essere circoscritto ai soli motivi di reclamo proposti dal Catania San Pio X°.

Per altro verso la S.S.D. Catania S. Pio X° chiede che venga assegnata gara perduta per 0-3 alla società A.S.D. F.C. Acireale in quanto lo scambio delle maglie tra i calciatori identificati rispettivamente con il n.13 ed il n.18 ha, comunque, determinato una alterazione nello svolgimento della gara ledendo il proprio diritto di conoscere l'identità del calciatore effettivamente partecipante alla gara.

All'udienza di comparizione odierna il rappresentante della S.S.D. Catania S. Pio X° ha insistito nei motivi di ricorso mentre la A.S.D. F.C. Acireale ha fatto pervenire controdeduzioni.

Preliminarmente alle questioni di merito e di diritto, stante la evidente connessione soggettiva ed oggettiva intercorrente tra i due reclami, questa Commissione ne dispone la loro riunione dovendo essi essere trattati unitariamente.

La Commissione Disciplinare Territoriale, dati per scontati i fatti così come risultanti dal rapporto arbitrale e dal relativo supplemento, che fanno piena prova nel presente procedimento, (non sono ammissibili le foto ed i filmati prodotti in quanto non ricorrono i presupposti di cui all'art.35 comma 1.2 e 1.4 C.G.S.) rileva che al 13' del 2° tempo il calciatore n° 7 della A.S.D. F.C. Acireale, veniva sostituito dal calciatore n° 18 della medesima società.

Quest'ultimo era stato identificato prima dell'inizio della gara nella persona del sig. Daniele Costa.

E' bene precisare che gli elenchi nominativi dei calciatori componenti le squadre hanno un valore determinante ai fini del diritto di partecipare alla gara nonché ai fini dell'identificazione dei calciatori.

Inoltre dal rapporto di gara risulta che al termine della stessa e dopo essere intervenuta la sottoscrizione e lo scambio del rapportino di fine gara i dirigenti della A.S.D. F.C. Acireale hanno fatto notare al direttore di gara che al momento della sostituzione del calciatore identificato con il n.7 con il n.18 questi non era il sig. Daniele Costa ma era il sig. Damiano Francesco Cucè che era stato identificato come il calciatore portante la maglia n.13. E' a questo punto che il direttore di gara, così come attestato in referto e poi ribadito nel relativo supplemento, ha provveduto ad una nuova identificazione dei calciatori ed ha accertato che effettivamente il calciatore subentrato al calciatore n.7 e portante la maglia n.18 era il sig. Damiano Francesco Cucè e non già il sig Daniele Costa così come riportato nelle distinte.

Da ciò discende che non è intervenuta alcuna violazione della normativa in ordine all'obbligo dell'impiego degli juniores così come peraltro accertato dallo stesso giudice di prime cure.

Orbene questa Commissione non ritiene, così come ha fatto il giudice di prime cure facendo uso dei poteri attribuitigli dal C.G.S., che la lamentata violazione si possa

configurare come una violazione tecnica sanzionabile ai sensi dell'art. 17 comma 4 del C.G.S. in quanto i due calciatori su indicati risultavano regolarmente iscritti nella distinta consegnata all'arbitro, che li aveva preventivamente identificati, e avevano diritto a partecipare alla gara, fatti in realtà non contestati dalla S.S.D. Catania San Pio X° nel proposto reclamo non risultando, peraltro, provati i supposti atti o comportamenti sleali posti in essere dai tesserati della A.S.D. F.C. Acireale e lamentati da questa, per la prima volta, in sede di gravame atteso che con il reclamo proposto dinanzi al giudice territoriale si era limitata a chiedere solamente l'assegnazione della gara vinta per essere stata violata la normativa sull'impiego dei calciatori juniores.

Infatti quanto avvenuto, secondo la costante giurisprudenza federale (Cfr. C.G.F. del 20/06/2008 su C.U. n.228; C.D.T. Veneto del 12/10/2011 su C.U. n.28 e C.D.T. Sicilia del 19/02/2009 C.U. n.246), e dalla quale questa Commissione non intende discostarsi, va qualificato come un inadempimento formale punito ai sensi dell'art.17 comma 6 C.G.S.

In ragione di quanto sopra va respinto il reclamo proposto dalla S.S.D. Catania S. Pio X° mentre deve essere parzialmente accolto il reclamo della A.S.D. F.C. Acireale dovendosi ristabilire il risultato conseguito in campo.

Di contro il reclamo della A.S.D. F.C. Acireale non può essere accolto per ciò che attiene l'ammenda poiché in relazione ai fatti accaduti essa risulta incongrua anche in relazione all'art.17 comma 6 C.G.S., ragion per cui all'A.S.D. F.C. Acireale va applicata una ammenda di € 400,00; al sig. Laino Angelo, dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. F.C. Acireale, va applicata l'inibizione fino al 22 novembre 2013 ed al calciatore Cucè Damiano, tesserato per l'A.S.D. F.C. Acireale, va applicata la squalifica per una gara.

Infine deve disporsi la trasmissione della presente delibera al C.R.A. Sicilia, per quanto di competenza, atteso che alla causazione dell'evento ha senz'altro concorso la terna arbitrale che ha omesso ogni e qualsiasi controllo sulle panchine consentendo che i calciatori di riserva vi sostassero senza il regolamentare equipaggiamento.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale:

1) respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Catania San Pio X° con conseguente addebito della tassa reclamo di € 130,00 non versata.

2) in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. F.C. Acireale, ristabilisce il risultato conseguito in campo al termine della gara Campionato Eccellenza girone B Catania San Pio X°/F.C. Acireale del 07/09/2013 terminata con il risultato di 1-0 in favore della A.S.D. F.C. Acireale.

3) Visto l'art. 17 comma 6 C.G.S. applica:

a) alla A.S.D. F.C. Acireale l'ammenda di € 400,00;

b) al sig. Laino Angelo, dirigente accompagnatore ufficiale dell'A.S.D. F.C. Acireale, l'inibizione fino al 22 novembre 2013;

c) al calciatore Cucè Damiano Francesco nato il 19.12.1994 la squalifica per una gara Per l'effetto dispone non addebitarsi alla società A.S.D. F.C. Acireale la tassa reclamo non versata .

Dispone inoltre la trasmissione della presente delibera al C.R.A. Sicilia, per quanto di competenza.

Procedimento n° 9/A

Appello S.S.D. Sport Club Marsala 1912 S.R.L. (TP) avverso inibizione sino al 31/03/2015 del sig. Renzo Osvaldo Asaro; squalifica fino al 31/01/2014 all'allenatore sig. Angelo Sandri; squalifica per quattro gare al calciatore sig. Jimoh Saheed - Gara Campionato Eccellenza girone A Marsala/Parmonval del 29/09/2013 – C.U. n. 102 del 02/10/2013.

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società S.S.D. Sport Club Marsala 1912 S.r.l. ha impugnato i provvedimenti come sopra assunti dal Giudice Sportivo Territoriale.

La Società in questione, per ciò che attiene la posizione del sig. Renzo Osvaldo Asaro, pur ammettendo i fatti allo stesso addebitati, chiede una riduzione della sanzione in termini più equi. Per ciò che attiene la posizione dell'allenatore sig. Angelo Sandri, chiede che la sanzione venga rideterminata in relazione al fattivo comportamento tenuto dai dirigenti della reclamante, che impedivano più gravi conseguenze.

Infine per ciò che attiene la posizione del calciatore sig. Jimoh Saheed, la Società appellante chiede una riduzione della sanzione in ragione a un presunto comportamento discriminatorio tenuto nei confronti del predetto.

All'udienza odierna è comparso il difensore della reclamante che ha insistito nei motivi di appello.

La Commissione Disciplinare Territoriale, rileva preliminarmente che i rapporti di gara redatti dall'arbitro e dagli assistenti, ai sensi dell'art.35 punto 1.1. e punto 2.1. fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ed al comportamento dei sostenitori delle squadre.

Dalla lettura di detti rapporti si evince che all'8' del 2° tempo il calciatore n°9 della società appellante sig. Jimoh Saheed è stato espulso perché colpiva con uno schiaffo al volto un calciatore avversario. Dopo la notifica dell'espulsione il predetto calciatore colpiva con un pugno un altro calciatore avversario.

Si evince inoltre che al 15° del 1° tempo il direttore di gara ha allontanato, su segnalazione di uno degli assistenti, il sig. Renzo Osvaldo Asaro, dirigente addetto all'arbitro, perché lo stesso alzatosi dalla panchina si avvicinava al predetto assistente e lo insultava. Lo stesso dirigente al termine della gara colpiva il suddetto assistente con una forte manata al collo procurandogli un momentaneo dolore. Inoltre il predetto dirigente subito dopo avere colpito l'assistente, cercava di colpire con una violenta pedata anche l'altro assistente di gara, non riuscendovi in quanto quest'ultimo, grazie alla sua prontezza di riflessi, riusciva a schivare il colpo.

Infine al 33° del 2° tempo il direttore di gara allontanava dal terreno di gioco il sig. Angelo Sandri, allenatore della società appellante, perché usciva ripetutamente dall'aerea tecnica. Al termine della gara il sig. Sandri tentava di aggredire fisicamente l'arbitro non riuscendovi perché trattenuto a stento da alcune persone non identificate e nel contempo gli profferiva insulti e minacce. Immediatamente dopo il predetto allenatore, liberatosi dalla presa, reiterava il tentativo di aggressione nei confronti dell'arbitro, non riuscendovi in quanto bloccato da un dirigente della società Marsala che si trovava a fianco dell'arbitro. Grazie a questo intervento il direttore di gara riusciva a raggiungere indenne il proprio spogliatoio.

In ragione di quanto sopra le sanzioni così come applicate dal Giudice di prime cure appaiono congrue e non suscettibili di alcuna riduzione in relazione ai comportamenti posti in essere da ciascuno dei responsabili, tenuto conto che le argomentazioni difensive non trovano riscontro negli atti ufficiali di gara.

Peraltro appare assolutamente inconducente la dichiarazione di atto di notorietà sottoscritta da tale sig. Vito Lunetto, tesserato per la A.S.D. Parmonval e partecipante alla suddetta gara con il n. 10, a mezzo della quale riferisce che il sig. Angelo Sandri si sia

portato nello spogliatoio della A.S.D. Parmonval per riappacificarsi con l'allenatore della stessa sig. Corrado Mutolo e i tesserati della medesima società, in quanto relativa a fatti di cui non vi è traccia alcuna se non per via indiretta nel rapporto dell'arbitro. Allo stesso modo appare inconducibile il richiamo al comportamento dei dirigenti che hanno protetto la terna arbitrale in quanto essi non hanno fatto altro che attenersi a quanto previsto dalle N.O.I.F., che impongono tale fattivo comportamento.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto. Per l'effetto dispone addebitarsi alla società S.S.D. Sport Club Marsala 1912 S.r.l. la tassa reclamo non versata di € 130,00.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dall'Avv. Felice Blando, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 22 ottobre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 100/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Castiglione Mario (Dirigente della A.S.D. Riviera Marmi Custonaci all'epoca dei fatti)
Società A.S.D. Riviera Marmi Custonaci

La Procura Federale, con nota 928/1073 pf12-13/MS/vdb del 18 settembre 2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Mario Castiglione (dirigente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Riviera Marmi Custonaci) per rispondere della violazione degli artt.1 comma 1 e 5 commi 1 e 6 lett. d C.G.S., per avere pubblicato sul sito internet della propria società notizie rivelatesi allo stato degli atti non veritiere, con riferimento al tentativo di illecito posto in essere da persone riconducibili alla A.S.D. Sancataldese nei confronti del calciatore Michele Settecase mediante una presunta telefonata ricevuta dallo stesso nei giorni precedenti la gara A.S.D. Riviera Marmi/A.S.D. Sancataldese del 07.04.2013, ingenerando in persone terze, e soprattutto nelle altre società partecipanti al campionato di Eccellenza girone A, il legittimo convincimento dell'avvenuto tentativo di illecito sportivo, provocando di conseguenza concitazione ed allarmismo sulla regolare conclusione della *regular season* del predetto campionato regionale da parte dei soggetti titolari di posizioni giuridicamente rilevanti per l'ordinamento federale.

Con il medesimo provvedimento la Procura Federale ha altresì deferito la Società A.S.D. Riviera Marmi Custonaci per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S.

Le parti deferite, pur ritualmente convocate per la trattazione del procedimento, all'udienza dibattimentale non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie difensive o documenti a discolta. Il rappresentante della Procura Federale ha invece formulato le proprie conclusioni chiedendo di ritenere le parti deferite responsabili di quanto loro addebitato e di applicare al Sig. Mario Castiglione la inibizione per mesi sei ed alla A.S.D. Riviera Marmi Custonaci l'ammenda di € 3.500,00.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che le parti deferite siano da considerare responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare risulta provato e confermato dallo stesso dirigente deferito e dai testimoni escussi (su tutti il calciatore sig. Settecase e il Presidente della società Sig. Francesco Pellegrino) che sul sito ufficiale della A.S.D. Riviera Marmi Custonaci, gestito e controllato dal sig. Mario Castiglione, è apparso un commento a questi riconducibile in cui si dava riscontro di un'intervenuta telefonata ricevuta dal calciatore sig. Settecase da parte di un non precisato esponente della società A.S.D. Sancataldese, finalizzata ad alterare il risultato della gara A.S.D. Riviera Marmi/A.S.D. Sancataldese del 07.04.2013.

Pur prendendo atto della regolarità della gara, poi conclusasi con il risultato di 2-1 in favore dell'A.S.D. Riviera Marmi Custonaci, con segnatura da parte dello stesso calciatore Settecase, possono altresì condividersi le argomentazioni della Procura Federale che ha evidenziato come le dichiarazioni pubblicate dal sig. Mario Castiglione, ancorché non abbiano successivamente trovato fattuale riscontro probatorio, hanno tuttavia procurato forte tensione e preoccupazione nelle fasi successive alla predetta gara tra le formazioni del girone A del campionato regionale di Eccellenza interessate ad evitare i play out, ingenerando tra le stesse dubbi sulla regolarità della fase conclusiva del campionato, in quanto ritenute plausibili perché provenienti dal sito internet ufficiale della A.S.D. Riviera Marmi Custonaci e dal dirigente della medesima società.

All'accertata responsabilità delle parti deferite conseguono le sanzioni come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: mesi tre di inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., a carico del sig. Mario Castiglione, dirigente della A.S.D. Riviera Marmi Custonaci all'epoca dei fatti;

ammenda di € 500,00 alla A.S.D. Riviera Marmi Custonaci.

La presente decisione va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 22/10/2013

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**